

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO

SAGGI 106

---

*Judei de Urbe. Roma e i suoi ebrei:  
una storia secolare*

Atti del Convegno, Archivio di Stato di Roma, 7-9 novembre 2005

a cura di

MARINA CAFFIERO e ANNA ESPOSITO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI  
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

2012

CLAUDIO PROCACCIA

*Banchieri ebrei a Roma. Il credito su pegno in età moderna*

L'attività dei banchieri ebrei romani in età moderna è stata oggetto di recenti studi sia per quanto riguarda il cambio mediante lettera<sup>1</sup>, sia per ciò che concerne il prestito su pegno ed i rapporti con il Monte di Pietà<sup>2</sup>. Le ricerche, tra l'altro, hanno evidenziato la ricchezza delle fonti esistenti in diversi archivi della Capitale, tra le quali si segnala il fondo *Banchieri Ebrei*, conservato presso l'Archivio di Stato di Roma<sup>3</sup>.

Il presente lavoro ha come scopo l'analisi della disciplina dell'attività di credito su pegno dalla concessione delle licenze di prestito agli ebrei da parte di Leone X (1521)<sup>4</sup>, che sanciva la fine delle proibizioni in materia, in vigore durante i decenni precedenti la chiusura dei banchi voluta da Innocenzo XI nel 1682<sup>5</sup>. Tale periodo si può dividere in quattro fasi: la prima, compresa tra il 1521 e l'instaurazione del ghetto nel 1555. In questo periodo quella di banchiere era una delle molteplici professioni esercitate dagli ebrei. La seconda fase va dalla creazione del recinto al 1622. Negli anni considerati il numero delle licenze di prestito crebbe in modo significativo e raggiunse il suo tetto massimo (71 unità). Con l'instaurazione del ghetto, il credito su pegno diven-

<sup>1</sup> C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze sull'attività di cambio mediante lettera nella seconda metà del XVII secolo*, in «Zakhor», VI, (2003), pp. 129-146.

<sup>2</sup> C. PROCACCIA, *Banchieri ebrei a Roma nella seconda metà del XVII secolo*, tesi di dottorato presso il Dipartimento di Storia economica della Facoltà di Economia dell'Università di Bari, X ciclo, 1994-1997; F. PIOLA CASELLI, *Monti di Pietà e Monti frumentari nel Lazio*, in *Monti di Pietà e presenza ebraica in Italia (secoli XV-XVIII)*, a cura di D. MONTANARI, Roma, Bulzoni Editore, 1999, pp. 215-244; A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà a Roma tra Quattro e Cinquecento*, in «Roma moderna e contemporanea», X, 3, (2002), pp. 559-582.

<sup>3</sup> Cfr. C. PROCACCIA, *Il fondo Banchieri Ebrei dell'Archivio di Stato di Roma (secoli XVI e XVII) in Repertorio delle fonti sugli ebrei a Roma (secoli XVI-XIX)*; <http://www.win-co.net/db/ascr/>, 2005.

<sup>4</sup> Cfr. S. SIMONSHON, *The Apostolic See and the Jews*, III, Toronto, Pontifical Institute of Medieval Studies, 1990-1991, 4 voll., doc. 1292, pp. 1618-1621.

<sup>5</sup> Cfr. C. PROCACCIA, *Banchieri ebrei a Roma nella seconda metà del XVII secolo..... cit.*

ne per gli ebrei una delle due professioni – l'altra era quella della vendita degli oggetti usati – che non furono mai interdette fino al 1682. Il terzo periodo è compreso tra il 1622 ed il 1668, anni di relativa stabilità per le attività dei banchieri ebrei di Roma che terminò con la creazione della *Congregatio de Usuris* (1668). Con la fine degli anni Sessanta del XVII secolo inizia l'ultima fase del prestito ebraico, contraddistinta prima dalla riduzione del tasso di interesse dal 18% al 12% (1670) e poi dal conclusivo ritiro delle licenze (1682).

*I banchieri ebrei e il contesto economico e sociale romano.* Dal ritorno dei papi da Avignone (1378), ma soprattutto nel corso del XV secolo e fino al Sacco del 1527, Roma registrò una significativa crescita demografica<sup>6</sup>, associata a una forte ripresa economica. In effetti, l'Urbe già all'inizio del XVI secolo era un centro economico e finanziario vivace, che risentiva ancora positivamente della forte mobilità sociale che, fin dalla metà del XIV secolo, aveva caratterizzato diversi gruppi professionali<sup>7</sup>. Era, altresì, una città contraddistinta da una forte presenza di stranieri<sup>8</sup> e, dunque, «referente di un vasto mondo esterno»<sup>9</sup>. L'arrivo di diverse «nazioni» aveva determinato la progressiva perdita di posizioni sociali e economiche di talune famiglie romane<sup>10</sup>. Ciò era dovuto, almeno in parte, alla presenza di nuovi gruppi che si distinguevano non solo per la comune area di provenienza o per la diversa appartenenza a distinti gruppi culturali, ma anche come portatori di specifiche conoscenze in campo economico e di capacità operative nei differenti settori del commercio e della finanza, alternative e spesso più efficaci rispetto a quelle dei gruppi autoctoni. La considerevole presenza di stranieri probabilmente accrebbe il dinamismo del mercato romano ed ebbe ripercussioni sulla composizione dei membri delle corporazioni<sup>11</sup>. Queste ultime, nel corso del Cinquecento, aumentarono dal punto di vista numerico «a prova di un'incontestabile rinascita d'attività all'interno della città»<sup>12</sup>.

<sup>6</sup> K.J. BELOCH, *Storia della popolazione d'Italia (1937-1961)*, Firenze, Le lettere, 1994, pp. 186-190.

<sup>7</sup> A. MODIGLIANI, «*Li nobili buomini di Roma*»: comportamenti economici e scelte professionali, in *Roma capitale (1447-1527). Atti del IV Convegno di studio CSCTM (S. Miniato, 27-31 ottobre 1992)*, a cura di S. GENSINI, Pisa, Pacini, 1994, pp. 345-372.

<sup>8</sup> G. CHITTOLINI, *Alcune ragioni per un convegno*, in *Roma capitale (1447-1527)*... cit., pp. 1-14.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 13.

<sup>10</sup> A. ESPOSITO, *Un'altra Roma. Minoranze e comunità ebraiche tra Medioevo e Rinascimento*, Roma, Il Calamo, 1995, pp. 75-90.

<sup>11</sup> *Ibid.*, p. 85.

<sup>12</sup> J. DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento*, Firenze, Sansoni, 1979, pp. 93-94. Id., *Vie économique et sociale urbaine de Rome dans la seconde moitié du XVI<sup>e</sup> siècle*, 2 voll., Paris,

Nei decenni precedenti la costituzione del ghetto, gli ebrei formavano una delle "nazioni" ben inserite nel contesto romano<sup>13</sup>. Si trattava di una comunità composta da gruppi di diversa provenienza, in cui l'elemento sefardita era piuttosto vivace e non di rado antagonista a quello romano. In effetti, con le espulsioni del 1492 della Spagna, dalla Sicilia e dalla Sardegna, erano giunti a Roma gruppi di ebrei ben accetti dalle autorità ecclesiastiche, negli anni successivi non tardarono però a manifestarsi gli scontri tra le diverse componenti della collettività ebraica e nel 1524 si arrivò a una nuova configurazione politico-amministrativa dell'Università degli Ebrei, che riequilibrava i poteri all'interno delle istituzioni ebraiche a favore degli "ultramontani"<sup>14</sup>.

In ogni modo, la comunità ebraica nei primi anni del XVI secolo era composta approssimativamente da 2.000 membri, ovvero il 3-4% della popolazione cittadina complessiva, molti dei quali operavano con profitto in vari settori dell'artigianato in qualità di tessitori, sarti, tintori, cappellai, stagnari, armaioli, calzolai e sellai<sup>15</sup>. Gli ebrei erano presenti anche in diverse branche del commercio come, ad esempio, quelli dei vestiti vecchi e nuovi, ma era esiguo il numero di coloro che si dedicavano al prestito contro interesse<sup>16</sup>.

In generale, la prima metà del XVI secolo fu caratterizzata dalla crescita economica della collettività ebraica romana anche grazie all'apporto degli ebrei forestieri, provenienti soprattutto dai territori soggetti alla corona spagnola, che contribuirono fortemente a modificare in termini positivi il deprimente panorama economico che aveva contrassegnato la vita degli ebrei romani nei secoli XIV e XV. In effetti, «già dai primi anni del Cinquecento negli atti notarili gli ebrei di Roma non risultano più costantemente debitori dei cristiani, ma ormai sempre più spesso in veste di creditori di altri ebrei o degli stessi cristiani, seppure per somme non troppo elevate»<sup>17</sup>.

La riammissione del prestito ebraico nel 1521 fu decretata per far fronte alla forte necessità di credito che doveva caratterizzare una società come quella romana in cui sussisteva un numero considerevole di indigenti<sup>18</sup>, per i quali erano necessari frequenti prestiti a breve, di non elevata entità. Tuttavia,

---

De Boccard, 1959.

<sup>13</sup> S. SIMONSHON, *The Apostolic See...* cit., p. 415.

<sup>14</sup> A. MILANO, *Il ghetto di Roma. Illustrazioni storiche*, Roma, Staderini, 1964, pp. 53-55 e pp. 175-183.

<sup>15</sup> S. SIMONSHON, *The Apostolic See...* cit., p. 410.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 415.

<sup>17</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., p. 564.

<sup>18</sup> J. DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento...* cit., pp. 92-138.

anche le piccole realtà produttive romane avevano necessità di credito. Di ciò era consapevole Leone X, Giovanni de' Medici, secondogenito di Lorenzo il Magnifico. Il papa, membro della famosa famiglia di banchieri toscani<sup>19</sup>, che già da tempo aveva instaurato importanti rapporti con il mondo finanziario ebraico toscano<sup>20</sup>, aveva chiara la necessità di credito associata alla crescita dell'economia romana, caratterizzata dalla presenza di artigiani per i quali il prestito a breve e a medio termine era essenziale. Per poter concedere le licenze di prestito agli ebrei, Leone X superò le resistenze di aristocratici e mercanti cristiani, anche grazie al fatto che «il comune romano e l'aristocrazia da tempo erano stati completamente privati dal papato di ogni autonomia politica, quindi le istanze dei *mercatores et bancherii* romani avevano perso importanza negli ambienti vaticani»<sup>21</sup>.

La laboriosità e la sostanziale prosperità della collettività ebraica romana furono messe in crisi dall'instaurazione del ghetto da parte di Paolo IV, in un particolare clima culturale<sup>22</sup> segnato dalla creazione della *Congregazione del Sant'Uffizio* (1542) e successivamente dal rogo dei libri del *Talmud* (1553). La politica antiebraica fece registrare un crescendo che – in pieno Concilio di Trento – culminò con la creazione del recinto<sup>23</sup> che riduceva fortemente l'ambito delle attività economiche, la mobilità sul territorio e le libertà culturali di questi ultimi, nonché i rapporti sociali con i cristiani<sup>24</sup>.

I banchieri si sottrassero, in parte, alle conseguenze più nefaste della bolla *Cum nimis absurdum* e poterono continuare a svolgere le attività creditizie per altri 127 anni dopo la creazione del ghetto. I prestatori afferivano alle classi agiate della collettività ebraica, ricoprivano cariche istituzionali importanti all'interno della comunità romana e svolgevano il ruolo di interfaccia tra il mondo ebraico e le autorità ecclesiastiche e municipali<sup>25</sup>. Inoltre, dopo la legalizzazione della loro attività nel 1521, questi videro progressivamente crescere la propria importanza all'interno dell'economia romana, testimonia-

<sup>19</sup> J. R. HALE, *Firenze e i Medici*, Milano, Mursia 1980.

<sup>20</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., p. 565.

<sup>21</sup> *Ibid.*, p. 564.

<sup>22</sup> F. BRAUDEL, *Civiltà e imperi del Mediterraneo nell'età di Filippo II*, Torino, Einaudi, 1953, pp. 965-1340; A. FOA, *Ebrei in Europa. Dalla peste all'emancipazione*, Roma-Bari, Laterza, 1999; A. MILANO, *Il ghetto di Roma...* cit., pp. 11-13 e pp. 71-75.

<sup>23</sup> R. SEGRE, *La Controriforma: espulsioni, conversioni, isolamento*, in *Storia d'Italia, Annali*, 11, *Gli ebrei in Italia*, a cura di C. VIVANTI, *Dall'emancipazione a oggi*, Torino, Einaudi, 1997, pp. 709-778.

<sup>24</sup> A. MILANO, *Il ghetto di Roma...* cit., pp. 71-84.

<sup>25</sup> A. MILANO, *I capitoli di Daniele di Pisa e la Comunità di Roma*, in «Rassegna Mensile di Israel», X (1935), 9, pp. 324-338, p. 10, pp. 409-426.

ta dall'incremento del numero delle licenze di prestito. I banchieri ebrei, in genere esclusi dal gran giro del finanziamento del debito pubblico dello Stato pontificio<sup>26</sup>, svolgevano attività incentrate sul piano quantitativo sul prestito su pegno. Tale fenomeno è testimoniato da un'indagine concernente il numero di prestiti annuali effettuati alla fine del XVII secolo rispetto al numero di operazioni registrate nello stesso periodo in relazione alle attività associate al cambio mediante lettera. Quest'ultimo esercizio si svolgeva su un raggio molto ampio<sup>27</sup>, mentre il credito al consumo era rivolto principalmente ai debitori residenti nella Dominante e, in misura assai minore, in talune località dello Stato pontificio<sup>28</sup>.

Nella seconda metà del Cinquecento l'economia dello Stato ecclesiastico registrò una graduale inversione di tendenza legata alle più generali trasformazioni economiche, sociali e religiose che interessavano l'Europa. La Riforma protestante sottrasse alla Chiesa cattolica molti dei proventi derivanti dall'attività religiosa svolta nelle aree passate sotto il controllo dei protestanti<sup>29</sup>. L'Urbe risentì del decremento dei suddetti introiti e ad aggravare la situazione economica si aggiunse, principalmente nel corso del XVII secolo, la riduzione del dinamismo del settore imprenditoriale cittadino<sup>30</sup>. Tuttavia, a destare le maggiori preoccupazioni era la produzione agricola, soprattutto in considerazione della crescita significativa della popolazione di Roma<sup>31</sup>. La

<sup>26</sup> F. PIOLA CASELLI, *Banchi privati e debito pubblico pontificio a Roma tra Cinquecento e Seicento*, in *Banchi privati e Monti di pietà nell'Europa preindustriale. Atti del convegno della Società ligure di Storia Patria di Genova (1-6 ottobre 1990 - Genova, 1991)*, Genova, Società ligure di Storia Patria, 1991, pp. 463-495, in part. pp. 475-476.

<sup>27</sup> C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze...* cit., pp. 138-141.

<sup>28</sup> Va segnalato che i dati registrati sono relativi alle obbligazioni dei pegni relative al solo anno 1678. Purtroppo mancano analisi analoghe relative ad altri anni del periodo considerato dal presente contributo. Alla luce delle ricerche svolte sino ad ora è stato possibile verificare che la gran parte dei clienti dei banchieri ebrei di Roma risiedeva in città (92,50% dei casi su un totale di 1.626 obbligazioni dei pegni registrate) e nessun debitore abitava fuori dei confini dello Stato pontificio.. AS ROMA, *Banchieri ebrei*, b. 54. C. PROCACCIA, *Banchieri ebrei a Roma nella seconda metà del XVII secolo...* cit. Un'analisi del credito su pegno dei banchieri ebrei romani alla fine del XVII secolo sarà oggetto di una prossima pubblicazione.

<sup>29</sup> Per ciò che concerne il concetto di religione come bene economico e della relazione tra questo genere di produzione e l'economia romana si rimanda ad A. ESCH, *Roma centro di importazione nella seconda metà del Quattrocento ed il peso economico del papato*, in *Roma capitale (1447-1527)...* cit., pp. 107-144.

<sup>30</sup> Per un'analisi sull'economia e la società romana del Seicento cfr. M. PETROCCHI, *Roma nel Seicento*, Bologna, Cappelli, 1976; R. AGO, *Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento*, Roma, Donzelli, 1998, pp. 57-60.

<sup>31</sup> K. J. BELOCH, *Storia della popolazione...* cit., p. 188; F. CERASOLI, *Censimento della popolazione dall'anno 1600 al 1739*, in «Studi e documenti di storia e diritto», 1891, 12, pp. 1-33, p. 8.; J. DAY,

decadenza dell'Agro romano aveva reso inevitabili le grandi carestie, che si registrarono nella seconda metà del Cinquecento<sup>32</sup> e che ancora nel secolo successivo colpirono una popolazione<sup>33</sup> costretta a sopportare anche le conseguenze della grave pestilenza del 1656<sup>34</sup>. I problemi economici strutturali e le crisi congiunturali ingrandirono le necessità di credito della collettività, sia in termini di finanziamento delle attività artigianali, sia di prestito al consumo<sup>35</sup>, necessario anche alle molte famiglie aristocratiche in gravi difficoltà<sup>36</sup>.

Le autorità pontificie cercarono di riorganizzare il sistema creditizio e la parabola del prestito ebraico va analizzata anche tenendo presente l'evoluzione della struttura finanziaria dello Stato pontificio e di Roma in particolare. In effetti, sia le attività del Monte di Pietà, sia quelle del Banco di Santo Spirito<sup>37</sup> rientravano in un processo generale di centralizzazione del sistema finanziario voluto dalle autorità pontificie, fenomeno a cui si sottraeva il prestito degli ebrei. Ciò spiega solo in parte i motivi che portarono alla chiusura *de iure* dei banchi ebraici. Vi furono, infatti, altri importanti fattori che contribuirono alla cessazione del prestito ebraico, individuabili nei processi di profonda trasformazione occorsi in seno alle istituzioni pontificie, evidenti già nell'ultimo quarto del secolo XVII. Infatti, gli anni Settanta del Seicento si rivelarono particolarmente difficili e furono caratterizzati dalla forte presenza di feno-

---

*Moneta metallica e moneta creditizia*, in *Storia d'Italia, Annali*, 6, *Economia naturale, economia monetaria*, a cura di R. ROMANO - U. TOCCI, Torino, Einaudi, 1983; J. DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento...* cit., pp. 139-172 e pp. 339-353; E. STUMPO, *Il capitale finanziario a Roma fra Cinque e Seicento. Contributo alla Storia della Fiscalità pontificia in Età Moderna (1570-1660)*, Milano, A. Giuffrè, 1985, p. 147.

<sup>32</sup> J. DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento...* cit., pp. 139-172.

<sup>33</sup> A. CARACCILO, *Lo Stato pontificio da Sisto V a Pio IX*, in *Storia d'Italia*, diretta da G. GALASSO, XIV, *Lo Stato pontificio da Martino V a Pio IX*, a cura di M. CARAVALE - A. CARACCILO, Torino, UTET, 1978, pp. 425-29.

<sup>34</sup> *La Peste a Roma (1656-1657)*, a cura di I. FOSI, in «Roma moderna e contemporanea», 2006, 1-3. P. SAVIO, *Ricerche sulla peste di Roma degli anni 1656-1657*, in «Archivio della Società Romana di Storia Patria», XCV, 1972, pp. 113-142; E. SONNINO - R. TRAINA, *La peste del 1656-57 a Roma: organizzazione sanitaria e mortalità*, in *La demografia storica delle città italiane. Atti del convegno di Assisi (27-29 ottobre 1980)*, Bologna, CLUEB, 1982, pp. 433-452; M. D'AMELIA, *La peste del 1656-57 a Roma nel carteggio del Prefetto dell'Annona*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 1990, 2, pp. 135-52.

<sup>35</sup> A. MILANO, *Il ghetto di Roma...* cit., pp. 71-72.

<sup>36</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., p. 571; F. PIOLA CASELLI, *Una montagna di debiti. I monti baronali dell'aristocrazia romana nel Seicento*, in «Roma moderna e contemporanea», 2006, 2, pp. 21-55.

<sup>37</sup> E. PONTI, *Il Banco di Santo Spirito e la sua funzione economica nella Roma papale (1605-1870)*, Roma, Officina poligrafica laziale, 1951; M. MONACO, *Le Finanze pontificie al tempo di Paolo V. La fondazione del primo banco pubblico in Roma (Banco di S. Spirito)*, Lecce, Micella, 1974.

meni nefasti quali il nepotismo, il crescente drenaggio delle risorse finanziarie della Chiesa da parte dei percettori delle pensioni ecclesiastiche, il numero eccessivo dei privilegi legati all'immunità locale e personale e, non ultimo, il decadimento dell'osservanza della disciplina religiosa. Tutto ciò minava le fondamenta della Chiesa stessa e rendeva necessaria una riforma morale ed economica che coinvolse le più alte gerarchie ecclesiastiche<sup>38</sup>. L'elezione di Innocenzo XI (1676) determinò un'inversione di tendenza contraddistinta, tra l'altro, da una riduzione del numero di cardinali, dal ridimensionamento del fenomeno del nepotismo e dalla parziale abolizione dei privilegi e delle esenzioni<sup>39</sup>.

È proprio nell'ambito di tali mutamenti che maturò l'abolizione dei banchi ebraici, coinvolti nel processo di moralizzazione voluto da Innocenzo XI e destinati alla chiusura per la condanna dell'attività creditizia, considerata una grave piaga sociale.

Per comprendere il senso delle scelte innocenziane operate nei confronti degli ebrei e del clima culturale e religioso della fine del Seicento, è necessario effettuare un passo indietro. Tra la fine del XVI secolo e l'inizio del XVII, mutò la percezione da parte delle autorità ecclesiastiche del fenomeno del pauperismo come fattore di destabilizzazione sociale e divenne sempre più elevata la consapevolezza che la povertà andava combattuta attraverso un'assistenza centralizzata sia per mezzo dei Luoghi Pii, sia mediante le confraternite. Queste ultime già sul finire del Cinquecento avevano fatto registrare una crescita numerica ed organizzativa di estremo interesse<sup>40</sup>. Il progetto prevedeva la creazione di un sistema assistenziale, controllato dallo Stato, che aveva lo scopo di delegare in misura sempre minore ai privati il soccorso ai poveri.

Proprio in quegli anni si accrebbe la lotta al prestito ebraico, avvertito come causa di ulteriori aggravamenti delle condizioni degli indigenti. Si era ormai diffusa l'idea della necessità di una «regolata economia»<sup>41</sup>, nella quale

<sup>38</sup> C. DONATI, *La Chiesa di Roma tra antico regime e riforme settecentesche (1675-1760)*, in *Storia d'Italia, Annali*, 9, *La Chiesa e il potere politico dal Medioevo all'età contemporanea*, a cura di G. CHITTOLINI - G. MICCOLI, Torino, Einaudi, 1986, pp. 721-768.

<sup>39</sup> *Ibid.*, pp. 726-29.

<sup>40</sup> L. FIORANI, *Religione e povertà. Il dibattito sul pauperismo a Roma tra Cinque e Seicento*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 1979, 3, pp. 43-131; ID, *L'esperienza religiosa delle confraternite romane tra Cinque e Seicento*, in «Ricerche per la storia religiosa di Roma», 5, 1984, pp. 155-196, in part. p. 166.

<sup>41</sup> L. FIORANI, *Religione e povertà...* cit.; cfr. anche V. PAGLIA, *La pietà dei carcerati: confraternite e società a Roma nei secoli XVI-XVIII*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1980.

doveva prevalere l'assistenza pubblica e un sistema creditizio per i poveri, fondato sul Monte di Pietà, che escludeva il prestito ebraico e privato in genere<sup>42</sup>.

È noto come la storia dei banchieri ebrei romani sia stata strettamente legata all'opera dei francescani, ancor prima che nascesse il Monte di Pietà. La predicazione contro l'usura, che sul finire del XV secolo si fece pressante in diverse regioni d'Italia, giocò un ruolo non secondario nell'esclusione dei banchieri ebrei dalla carta dei privilegi accordata agli ebrei romani nel 1492<sup>43</sup>. Come già accennato, il prestito ebraico fu nuovamente ammesso nel 1521<sup>44</sup> e l'attività di credito andò avanti per 161 anni, fino al 1682. È proprio durante questo lungo arco di tempo che nacque e si inasprì la lotta del Monte di Pietà di Roma nei confronti dei banchieri ebrei.

Alla costituzione del Monte di Pietà a Roma contribuirono fattori diversi e, tra questi, giocò un ruolo importante l'aggravarsi delle condizioni economiche di molti abitanti dell'Urbe dopo il sacco del 1527<sup>45</sup>. Negli anni successivi l'invasione dei lanzichenecchi, parte della popolazione ebbe seri problemi perfino nel reperimento dei beni di prima necessità e furono proprio le difficoltà di approvvigionamento della città le cause principali – anche se non le uniche – dei tumulti che scoppiarono nel biennio 1533-1534<sup>46</sup>. Tali eventi svolsero un ruolo non secondario nella scelta di Giovanni da Calvi, Commissario Generale dell'Ordine di S. Francesco, di fondare nel 1539 il Sacro Monte di Pietà di Roma, che presto divenne il principale istituto di credito della città<sup>47</sup>. La creazione dell'istituto, tuttavia, fu il risultato di un lungo percorso che affondava le sue radici nell'esperienza complessiva dei Monti<sup>48</sup> ed è evidente che incise su questo il mutato clima culturale e religioso di quegli

<sup>42</sup> A. PASTORE, *Strutture assistenziali fra Chiesa e Stati dell'Italia della Controriforma*, in *Storia d'Italia, Annali*, 9, *La Chiesa e il potere politico...* cit., pp. 425-470.

<sup>43</sup> ASV, *Camera Apostolica, Diversa Cameralia*, vol. 50, ff. 63-64.

<sup>44</sup> *Ibid.*, vol. 95, ff. 135-137. E' probabile che nel periodo 1492-1521 gli ebrei abbiano prestato denaro illegalmente. S. SIMONSHON, *The Apostolic See and the Jews...* cit., p. 412.

<sup>45</sup> P. PARTNER, *Renaissance Rome, 1500-1559: a portrait of a society*, Berkeley, University of California press, 1976.

<sup>46</sup> M. BULLARD, *Grain supply and urban unrest in the Renaissance Rome: The crisis of 1533-4*, in *Rome in the Renaissance. The city and the Myth*, edited by P.A. RAMSEY, New York, Binghamton, 1982, pp. 279-293.

<sup>47</sup> D. TAMILIA, *Il Sacro Monte di Pietà*, Roma, Forzani e C. del Senato, 1900, p. 6.

<sup>48</sup> F. COGNASSO, *L'Italia del Rinascimento*, in *Società e costume*, a cura di M. A. LEVI, Torino, UTET, 1965, p. 825; G. RAGAZZINI - M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura*, Bologna, CLUEB, 1995, pp. 110-114.

anni, periodo in cui crebbe la forza del partito antiebraico, vicino alla corona spagnola, e contrario allo sviluppo economico e finanziario della componente ebraica dell'Urbe<sup>49</sup>. Ed è proprio in questo contesto che maturò il progetto di combattere le usure degli ebrei attraverso prestiti gratuiti e solo per i poveri. Tuttavia, grandi furono le difficoltà per reperire i fondi necessari per far fronte alle necessità di credito della popolazione<sup>50</sup>. È a questa difficoltà che si deve ascrivere, almeno in parte, la sopravvivenza del prestito ebraico nei decenni successivi la creazione del Monte. Infatti, solo dopo una serie di riforme strutturali<sup>51</sup> i prestiti furono accordati tutti i giorni<sup>52</sup> e solo nel 1615 furono concessi crediti gratuiti. Progressivamente fu elevata la quantità di denaro da erogare in prestito gratuitamente ad ogni singolo cliente e, nel 1659, la quota massima fu fissata a 30 scudi<sup>53</sup>. Il Monte offriva il proprio servizio di credito su pegno non solo agli abitanti della città, ma anche a quelli del contado, i quali potevano usufruire di somme superiori ai 2.000 scudi, se queste erano investite nel settore agricolo<sup>54</sup>.

Tuttavia, rispetto ai progetti iniziali delle autorità ecclesiastiche, mutarono profondamente le funzioni del Monte che, nel corso del primo quarantennio del Seicento, divenne un istituto di credito del governo<sup>55</sup>. Non a caso, alla morte del cardinale Francesco Barberini (1679) fu eliminata, la figura del Protettore del Monte<sup>56</sup> e da quel momento fu sempre il tesoriere generale ad assumere la carica di capo elettivo del Monte. Ciò testimoniava la mutata politica finanziaria dello Stato pontificio, che si traduceva nello stretto legame

<sup>49</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., p. 570.

<sup>50</sup> D. TAMILIA, *Il Sacro Monte di Pietà...* cit., pp. 25-29.

<sup>51</sup> Pio V concesse al Monte la metà dei beni immobili degli ebrei non venduti nei tempi stabiliti dalla bolla di Paolo IV, e la metà delle multe inflitte agli ebrei trasgressori della bolla. I depositi durante il suo pontificato, furono quasi tutti infruttiferi e nel 1579 il pontefice decretò la non pagabilità degli interessi sui depositi del Monte. Nel 1576 l'istituto ebbe l'affidamento dei depositi giudiziari; si trattava, dunque, di denaro infruttifero, perché bloccato legalmente, a seguito di liti relative a contenziosi testamentari, che era dato in prestito ai poveri ad un tasso del 5%. *Ibid.*, p. 46.

<sup>52</sup> In precedenza i prestiti erano concessi solo il lunedì e il venerdì. *Ibid.*, p. 44.

<sup>53</sup> *Ibid.*, p. 77. Per una sintesi dell'evoluzione dei prestiti elargiti dal Monte si rimanda a C. M. TRAVAGLINI, *L'origine del banco dei depositi del Monte di Pietà di Roma e le prime emissioni di cedole (secc. XVI-XVII)*, in *Innovazione e sviluppo: tecnologia ed organizzazione fra teoria economica e ricerca storica (XVI-XX secolo)*. Atti del secondo convegno nazionale (Piacenza, 4-6 marzo 1993), a cura della SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA, Bologna, Monduzzi, 1996, pp. 465-485, p. 483.

<sup>54</sup> Tale decisione, presa da Paolo V nel 1611, era una deroga al divieto di elargire prestiti superiori ai 30 scudi. D. TAMILIA, *Il Sacro Monte di Pietà...* cit., pp. 78-79.

<sup>55</sup> Il primo prestito, in questo senso, fu accordato all'Annona nel 1640. *Ibid.*, p. 83.

<sup>56</sup> Per un'analisi della struttura organizzativa del Monte e della figura del Protettore si rimanda a M. TOSI, *Il Sacro Monte di Pietà di Roma e le sue amministrazioni...* cit., pp. 55-56.

tra il Monte di Pietà, le esigenze dell'Erario dello Stato ecclesiastico e la sorte dei banchieri ebrei. In effetti, fu proprio il Tesoriere Generale Negroni a promuovere l'abolizione dei banchi ebraici (30 ottobre del 1682)<sup>57</sup>. Secondo il bando emesso dal Cardinal Camerlengo Altieri, le usure degli ebrei non potevano più essere tollerate anche perché il Monte di Pietà era ormai pronto a soddisfare le richieste dei bisognosi<sup>58</sup>. Il provvedimento riguardava solamente i banchieri romani, ma non i prestatori ebrei residenti in altri luoghi dello Stato pontificio, i quali furono colpiti dal decreto di chiusura il 19 novembre 1683<sup>59</sup> e cessarono definitivamente le attività di credito il 20 luglio 1684<sup>60</sup>.

Dal confronto tra l'elenco dei banchieri a cui fu concessa la licenza di prestito nel 1521 e quello del 1668-1682<sup>61</sup> (tab. 1), si possono notare diversità nei nominativi dei titolari delle licenze di prestito, che denunciavano l'appartenenza ai diversi "gruppi culturali" che componevano la ristretta categoria di banchieri (italiani, sefarditi ecc.).

È stato notato come dei 20 banchieri autorizzati a prestare denaro nel 1521, più della metà «fosse costituita da ebrei spagnoli, un altro buon terzo da ebrei provenienti dall'Italia meridionale e dalla Provenza e solo una minoranza fosse rappresentata da ebrei romani»<sup>62</sup>. Per quanto riguarda la composizione del gruppo di banchieri nel periodo a ridosso del ritiro delle licenze è difficile comprendere con precisione sia l'appartenenza alle diverse "etnie", sia l'importanza dell'aver appartenuto al gruppo degli ebrei sefarditi, degli italiani o dei romani. In effetti, al momento dell'abolizione dei banchi erano passati 190 anni dall'arrivo degli ebrei dalla penisola iberica e, nel corso dei decenni successivi, si erano verificati matrimoni tra ebrei di diversa origine; ciò aveva probabilmente reso più sfumata l'identità associata alla comune provenienza. A questo proposito, sono significativi i patti dotali stipulati tra alcune famiglie

<sup>57</sup> D. TAMILIA, *Il Sacro Monte di Pietà...* cit., pp. 51-52; ASV, *Miscellanea*, armadio IV, vol. 10, f. 53, *Editto*.

<sup>58</sup> La chiusura definitiva sarebbe dovuta avvenire dopo diciotto mesi dall'emanazione dell'editto. In realtà, la cessazione delle attività fu rimandata di due mesi, al maggio 1683. *Ibid.*, f. 54, *Editto*.

<sup>59</sup> *Ibid.*, f. 55, *Editto*.

<sup>60</sup> *Ibid.*, f. 56, *Proroga d'Editto*.

<sup>61</sup> Il documento relativo al valsente dei banchieri ebrei non è datato. L'anno attribuito sino ad ora era il 1682. Tuttavia, recenti indagini sui nominativi presenti nella lista hanno indotto a ritenere l'elenco redatto forse prima dell'abolizione dei banchi di pegno e comunque in un arco di tempo compreso tra il 1668 ed il 1682. Cfr. C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze sull'attività di cambio mediante lettera nella seconda metà del XVII secolo*, in «Zakhor», Rivista di storia degli ebrei d'Italia, VI, (2003), pp. 129-146, p. 135.

<sup>62</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., p. 569 e nota 47.

di banchieri negli anni immediatamente precedenti l'abolizione dei banchi. Il 30 dicembre del 1676 Leone Bisesso stipulò un accordo prematrimoniale con Allegrezza, figlia di Angelo di Marino<sup>63</sup>, mentre il 5 febbraio 1679 fu stipulato il patto dotale tra Samuele Tedesco e Jocheved, figlia del fu Leone Bisesso<sup>64</sup>. I Bisesso (o Bises) erano ebrei di origine sefardita, mentre i Tedesco avevano evidentemente altra provenienza. Emerge con chiarezza che, in questo caso, a un'endogamia legata all'appartenenza a un gruppo avente le medesime origini, si è preferita l'endogamia di classe. Questi due esempi non costituiscono certamente la prova definitiva di quanto ipotizzato ma, al contrario, uno studio delle identità ebraiche a Roma è in buona misura ancora da scrivere. In tal senso, in altra sede, sarebbe importante comprendere, ad esempio, cosa significasse in termini di mentalità essere ebrei tra i romani ed essere ebrei romani tra gli altri gruppi di ebrei e come tali differenze siano mutate nel tempo ed abbiano condizionato le scelte dei singoli, anche per quanto riguarda le attività economiche e finanziarie.

Allo stato attuale delle ricerche si può affermare che, sin dall'antichità, le sinagoghe erano molteplici e rispecchiavano le diverse provenienze degli ebrei residenti nell'Urbe. Tuttavia, già alcuni anni prima della creazione del ghetto, gli ebrei di origine francese erano confluiti nella sinagoga castigliana mentre, con la creazione del recinto, le Scole si ridussero definitivamente a cinque (Castigliana, Catalana, Siciliana, Nova e Tempio), determinando in tal modo la scomparsa di realtà culturali antiche e significative come quella associata alla Scuola Tedesca. È evidente che già rispetto al tardo XV secolo, le diverse realtà ebraiche avevano subito importanti contaminazioni che non potevano fermarsi al fenomeno culturale, ma dovevano estendersi anche ad altri aspetti più generalmente culturali e sociali. Va comunque sottolineato che, sino al termine del XVI secolo, si registrò un interscambio tra gli oratori di Roma, ma successivamente si verificò «una cristallizzazione quasi completa della composizione dei frequentatori di ogni sinagoga»<sup>65</sup>.

In generale, le Scole continuarono ad avere un ruolo centrale nella vita degli ebrei romani a tal punto che, ancora nel 1868, il censimento della popolazione ebraica di Roma suddivideva e classificava gli individui in base alle

<sup>63</sup> AS ROMA, *Banchieri ebrei*, b. 34, f. 234.

<sup>64</sup> AS ROMA, *Banchieri ebrei*, b. 34, f. 877.

<sup>65</sup> A. MILANO, *Il ghetto di Roma...* cit., p. 225.

sinagoghe di appartenenza<sup>66</sup>. Il censimento più antico rinvenuto è del 1796<sup>67</sup> e già a quel tempo famiglie con cognomi quali, ad esempio, Del Monte, erano presenti in più sinagoghe, a riprova della presenza delle suddette contaminazioni. Purtroppo, per i secoli precedenti non si hanno a disposizione dati analoghi e ciò rappresenta un ostacolo alla comprensione del fenomeno delle appartenenze e delle identità ebraiche romane. Va comunque evidenziato che l'affiliazione ad una sinagoga di per sé non garantisce l'esistenza di differenze significative in termini culturali, ma solo di affezione a un rito familiare; inoltre, dai dati a disposizione, per quanto riguarda la tarda età moderna, non si hanno evidenze empiriche di divaricazioni esistenti tra ebrei tipiche del periodo rinascimentale romano.

Ciononostante non si possono escludere reti di relazioni ancora forti tra i membri di diversi gruppi culturali. In questo senso, la documentazione relativa al cambio mediante lettera ha dimostrato come nella seconda metà del XVII secolo esistesse «un quadrilatero di case mercantili di origine iberica, formato proprio da Roma, Ancona, Livorno e Venezia»<sup>68</sup>, in cui erano significativi i contatti tra gli ebrei sefarditi residenti nell'Urbe, i *marranos*, i *conversos* e gli ebrei di origine spagnola o portoghese presenti nelle città precedentemente indicate.

Infine, l'elenco dei banchieri ebrei del 1682 mostra che la componente romana tra i banchieri ebrei era ancora minoritaria, al contrario di quella iberica, e che Giuseppe Ambron era il banchiere con il valsente più elevato (tab. 1).

In sintesi, si può affermare con un buon grado di approssimazione che, per quanto riguarda i banchieri ebrei operanti a Roma, il Seicento rappresentò una fase intermedia di quel lungo processo di "assimilazione" tra i diversi gruppi culturali degli ebrei dell'Urbe che caratterizzerà la vita del ghetto nei secoli successivi.

*La disciplina del credito su pegno.* I 20 banchieri ai quali venne accordata originariamente la licenza, dopo il sacco di Roma del 1527, divennero 21<sup>69</sup> e nel 1543 le licenze concesse furono 40<sup>70</sup>. A partire dall'ultimo quarto del

<sup>66</sup> ASCER, *Stato Civile di questa Università Israelitica di Roma*, 1868, 5 voll..

<sup>67</sup> AS ROMA, *Camerale II, Ebrei*, b. 3.

<sup>68</sup> C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze...* cit., p. 139.

<sup>69</sup> ASV, *Camera Apostolica, Diversa Cameralia*, vol. 113, f. 167.

<sup>70</sup> *Ibidem*, vol. 135, f. 135.

Tab. 1. I titolari delle licenze

Banchieri ebrei nel 1534*	"Banchieri antichi" nel 1552*	"Banchieri nuovi" nel 1552*	Banchieri ebrei nel 1668-1682** (elenco ordinato in base al valore decrescente del valsente)	valsente sudi**	Percentuale valsente
mastro Leone phisico siciliano	l'heredi di mastro Leone siciliano	David Piccio	Leon di Giuseppe Ambron	23100,00	14,41
mastro Isaac Zarfatti	mastro Isach Zarfatti	Ysacchino Todesco	Sabato Del Monte	20075,00	12,52
Gullermo Sacerdote	mastro Michele Zemat siculo	Abram merciano	Giuseppe Del Monte e Compagni	12950,00	8,08
Mastro Ventura da Pacentro	Vital Sacerdote	Abraham Ersiglio	Samuele di Isacco Ascarelli	8117,00	5,06
L'heredi di Raphale di Dattilo da Camerino	l'heredi di Raphale di Dattilo da Camerino	Moysè di Giseph da Rignano	Samuele Tedesco	8000,00	4,99
mastro Vitale Mantino	Salvator d'Abram siciliano	Buon di Murtia	Angelo Sermoneta	7330,00	4,57
mastro Dattilo phisico	Moise de Rignano	Angelo de Michele da Velletri	Giuseppe di Leone Pesato	5730,00	3,57
Salomon Colcos hispano	Heffaim Corcos	Simonetto da Tivoli	Beniamino Sacerdoti	5709,00	3,56
Angelo da Venafro	Angelo da Venafri	Iacob de Aversa	Crescenzo del fu Angelo Sermoneta	5700,00	3,56
Salamoi d'Isac da Pisa	Vito da Capua	Marzocchio moresco	Jacob Ascarelli	5600,00	3,49
Semaia Trigo	Mastro Salomon Trigo	Mazzone	Jacob Castelnuovo	5080,00	3,17
Vittoria di Pace da l'Aquila	Angelo di Rosato	Micchel da Palestrina	Crescenzo del fu Sabato Sermoneta	4470,00	2,79
Aribona vedova	Aribona vedova	Isach cartaro	Aron Castelnuovo	4210,00	2,63
Vitale da Ponte Corvo	l'heredi di Vitale da Pontecorvo	Capo di Bove	Giuseppe di Moisè Del Monte	3975,00	2,48
Iacob de Palumba	Miele	Sabbato Manuele di Cameo	Abramo Lazzaro Botarbò	3849,30	2,40
Isach Gioioz alias Capitano	Ysach capitano	Salamon di Modigliano	Jacob Gioioso	3705,00	2,31
Servi da Rosello	Servi Rosello	Gratiano	Raffael Bisesso	3676,70	2,29
Ventura sorella di mastro Leon vedova	Rosa di Mosè Toso	Salvator Corchos	Samuele di Pellegrino Ascarelli	3400,00	2,12
Li eredi di Salomon Caravita	l'heredi di Salomon Caravita		Leon Todesco	3115,00	1,94
David Rosciolo	David Rosciolo		Leone Jair	3080,00	1,92
			Raffael Corcos	3000,00	1,87
			Raffael Alatri	2872,85	1,79
			Raffael di Alessandro Velletri	2850,30	1,78
			Angelo Sacerdoti	2800,00	1,75
			Salomone De Segna	2177,25	1,36
			David Fermo	1678,00	1,05
			Isacco Sonnino	1535,00	0,96
			Vito Menaghen	1440,00	0,90
			Elia Bisesso	826,90	0,52
			Angelo Di Cave	185,15	0,12
			Vito Del Monte	85,00	0,05
			<b>TOTALE **</b>	<b>160322,45</b>	<b>100,00</b>

\*Fonte: A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà a Roma tra Quattro e Cinquecento*, «Roma Moderna e Contemporanea», X, 2002, 3, pp. 559-582, pp. 576; p. 579-580.

\*\*Fonte: AS ROMA, *Congregazioni particolari deputate*, tomo IV, f. 765.

XVI secolo, sino all'inizio del XVII, si registrò un ulteriore incremento del numero dei permessi, che passarono dai 55 del 1575 ai 71 del 1601<sup>71</sup>, per poi essere ridotti a 70 nel 1622<sup>72</sup>. Il numero delle licenze aumentò probabilmente anche in relazione alle necessità di credito al consumo legate al rialzo generale dei prezzi che si registrò a Roma dopo il 1527 e che culminerà nel decennio 1600-1609<sup>73</sup>. Furono colpiti dall'inflazione i beni di prima necessità, tra cui il grano<sup>74</sup>, e ciò fu causa di gravi disagi per larghi strati della popolazione, che probabilmente ricorsero anche al prestito degli ebrei.

Con gli anni Venti del Seicento il prestito ebraico assunse una precisa configurazione, che resterà sostanzialmente invariata fino al 1670, anno in cui si decise l'abbassamento del tasso di interesse dal 18% al 12%. Proprio nell'ultimo scorcio del XVII secolo, il numero di banchieri si ridusse in modo significativo – anche se non è stato accertato con precisione l'ammontare delle licenze – rispetto ai primi due decenni del secolo, passando da 70 a 50 e forse meno nel periodo immediatamente precedente l'abolizione dei banchi<sup>75</sup>. A questo proposito, va sottolineato che il numero esatto delle licenze concesse è di difficile individuazione poichè erano molteplici le autorità che rilasciavano i permessi<sup>76</sup>. Il declino del numero di banchieri era, almeno in parte, dovuto alla riduzione dei tassi di interesse, ma anche ai cambiamenti dell'economia romana, e finanche alle trasformazioni delle società ebraica, in particolare in seno ai ceti più elevati<sup>77</sup>. In effetti, dall'elenco dei banchieri presenti in Roma al momento del ritiro delle licenze di prestito emerge che circa il 35% del valore del valente dei pegni depositati presso i banchi afferiva a soli tre prestatori (Leone Ambron di Giuseppe, Sabato Del Monte e Giuseppe Del Monte e compagni). La significativa percentuale lascia ipotizzare una concentrazione delle ricchezze in poche mani, confermata dalle indagini della *Congregatio de Usuris*, che già nel 1667 individuava in soli quattro banchieri la concentrazione delle maggiori ricchezze legate al prestito su pegno. In effetti, su circa 150.000 scudi di giro di affari complessivo, ben 100.000 scudi costituivano i

<sup>71</sup> E. LOEVINSON, *La concession des banques de prateurs Juifs par les Papes du XVIe et XVIIe siècle*, in «Revue des Etudes Juives», XCIV (1933), p. 181.

<sup>72</sup> *Ibid.*, p. 182.

<sup>73</sup> J. DELUMEAU, *Vita economica e sociale di Roma nel Cinquecento...* cit., p. 196.

<sup>74</sup> *Ibid.*, pp. 186-189.

<sup>75</sup> Circa il numero di banchieri presenti a Roma nel Seicento si rimanda a C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze...* cit., pp. 134-135.

<sup>76</sup> S. DI NEPI, *I "professionisti": notai, medici e banchieri nella seconda metà del Cinquecento*, infra.

<sup>77</sup> A. MILANO, *Il ghetto di Roma...* cit., pp. 345-384.

capitali dei soli Giuseppe Velletri, Giacobbe Gioioso, Leone Iair e Samuele Tedesco<sup>78</sup>.

Va evidenziato che i nominativi dei principali banchieri non sono gli stessi nel 1667 e nel 1682. Pertanto, ciò in parte conferma che vi fosse una certa mobilità sociale interna al gruppo delle grandi famiglie di banchieri, la cui composizione si modificava anche in relazione all'arrivo in città di ebrei provenienti da diverse aree dello Stato ecclesiastico ed anche da oltre confine.

È noto che i tassi di interesse sin dai tempi più antichi ebbero oscillazioni enormi in considerazione dei periodi e dei luoghi in cui erano praticati, e le variazioni erano dovute principalmente alla maggiore o minore stabilità politica ed economica delle aree di riferimento, ai progressi nella produzione e nei commerci, nonché dall'organizzazione dello stesso sistema finanziario<sup>79</sup>. Nella seconda parte del XVI secolo i Monti di Pietà si affermarono progressivamente, ma coesisterono per lungo tempo con le agenzie dei prestiti su pegno che praticavano tassi molto diversi tra loro e che in Italia potevano variare da un minimo del 20% ad oltre il 40% annuo, ma contribuirono a ridurre le forti oscillazioni dei tassi che si ebbero nei periodi precedenti. Il secolo successivo, in aree come quelle dei Paesi Bassi, registrò una forte diminuzione dei tassi applicati ai prestiti su pegno sino al 12% e, sempre nel corso del XVII secolo, in Inghilterra i tassi di interesse richiesti per prestiti ai privati scesero fino al 6% e in Olanda sino al 3%<sup>80</sup>.

Negli anni Venti del XVI secolo i banchieri ebrei romani furono abilitati a richiedere un tasso di interesse non superiore al 20% annuo e si sale ad oltre il 40% durante il pontificato di Giulio III a metà del Cinquecento<sup>81</sup>. Nel 1575 il tasso fu ridotto al 24% annuo<sup>82</sup>, poi al 18% nel 1588<sup>83</sup> e, infine, al 12% nel 1670<sup>84</sup>. In linea generale, dunque, l'andamento dei tassi di interesse praticati dagli ebrei nell'Urbe seguì quello dei Paesi più progrediti ma, soprattutto nel corso del XVII secolo, si mantenne su livelli più elevati di quelli praticati da altri banchieri europei come, ad esempio, quelli olandesi e inglesi. Ciò era dovuto, in buona misura, al fatto che i prestatori ebrei romani non subivano

<sup>78</sup> C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze...* cit., p. 136.

<sup>79</sup> G. RAGAZZINI - M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura...* cit., pp. 82-89.

<sup>80</sup> Cfr. S. HOMER - R. SYLLA, *Storia dei tassi di interesse...* cit., pp. 9-14, 139, 148, 161, 180; F. PIOLA CASELLI, *Banchi privati e debito pubblico pontificio a Roma tra Cinquecento e Seicento...* cit., p. 476.

<sup>81</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit.; cfr. la bibliografia ivi acclusa.

<sup>82</sup> ASV, arm. IV, vol. 80, f. 70.

<sup>83</sup> *Ibidem*, vol. 10, f. 110.

<sup>84</sup> *Ibidem*, f. 32.

la concorrenza di altri banchieri, non abilitati legalmente a prestare liberamente denaro a interesse. Non è escluso che ciò avvenisse illegalmente ma, comunque, i divieti canonici, per quanto aggirabili, non dovevano facilitare l'abbassamento dei tassi di interesse.

L'ordinamento che regolava il deposito dei pegni nel corso del XVI secolo raggiunse una sua precisa configurazione, che si mantenne sostanzialmente inalterata nel corso dei decenni successivi. La normativa prevedeva che la somma prestata e il relativo pegno andassero certificati attraverso la stipula di polizze o la compilazione di bollettini in lingua italiana. Sia sul bollettino, sia in un Libro grosso<sup>85</sup>, erano registrati gli estremi del debitore (nome, cognome, nazionalità, luogo di residenza e mestiere), la somma prestata ed il tipo di oggetto dato in pegno.

Nelle controversie tra banchieri e debitori facevano fede i dati registrati nella polizza in possesso di questi ultimi. Nel bollettino<sup>86</sup> era stabilito che il banchiere non potesse essere chiamato in causa dal debitore se questi non era in possesso dell'obbligazione e, in caso di lite giudiziaria persa dal debitore, era quest'ultimo ad assumersi il carico delle spese processuali. Il banchiere, inoltre, se lo avesse ritenuto necessario per la tutela dei propri interessi, poteva richiedere la presenza di testimoni e di fideiussori in qualità di garanti dei debitori.

Nei Capitoli del 1534 era previsto che per quanto concerneva i pegni non riscattati dopo 12 mesi dalla contrazione del debito, i banchieri li potessero «convertire in suo proprio uso et di quelli disponete come di sua propria cosa»<sup>87</sup>. Il termine ultimo per il riscatto fu in seguito esteso a 16 mesi dal momento del deposito<sup>88</sup>. La normativa successiva regolamentò l'uso dei pegni riscattati prevedendo la vendita all'incanto degli oggetti non ritirati alla scadenza di 18 mesi dal deposito. Le aste dovevano effettuarsi a scadenze fisse, ossia ogni tre mesi<sup>89</sup>. Il debitore aveva tempo di riscattare il proprio pegno

<sup>85</sup> Si trattava di un registro utilizzato dai banchieri per l'annotazione dei dati relativi ai prestiti, che doveva essere autenticato dall'Uditore del Camerlengo. AS ROMA, *Bandi*, b. 3, «Capitoli e nuova riforma delli Banchieri Hebrei di Roma», 1563. Si vedano anche i capitoli del 1534 e del 1552, riportati in nell'appendice del testo di A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., pp. 577-578 e p. 580.

<sup>86</sup> AS ROMA, *Banchieri ebrei*, b. 54, anno 1678.

<sup>87</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., p. 577.

<sup>88</sup> *Ibidem*, p. 581.

<sup>89</sup> Gli oggetti non venduti durante la prima asta dovevano essere riproposti a ogni incanto, fino al momento in si riusciva ad individuare un acquirente. In alternativa a questa procedura, il banchiere poteva concludere con il proprietario del pegno accordi di diverso genere (il documento non specifica quale potesse essere la natura di tali intese). I pegni si potevano vendere anche prima dello scadere dei

fino al giorno dell'asta<sup>90</sup> e i banchieri ebrei potevano esigere il pagamento degli interessi anche nel periodo intercorrente tra la scadenza dei 18 mesi e i tre mesi successivi<sup>91</sup>. Allo scadere dei 21 mesi i depositi non ritirati dovevano essere venduti all'incanto<sup>92</sup>.

Le vendite, che dovevano effettuarsi in giorni diversi rispetto a quelli del Monte di Pietà<sup>93</sup>, si svolgevano a Campo de' Fiori o in Piazza Giudea<sup>94</sup> il lunedì e il giovedì, solo la mattina, e il venerdì delle settimane stabilite<sup>95</sup>, sotto il controllo dell'ufficiale deputato incaricato dall'Uditore del Camerlengo, coadiuvato dal deputato incaricato dal Monte<sup>96</sup>. Quest'ultimo doveva compilare una lista con i pegni venduti, le generalità del compratore e la caparra (arra) anticipata dai banchieri, che non doveva essere inferiore a un giulio per scudo<sup>97</sup>; il deputato doveva, altresì, stimare i sopravanzi delle vendite<sup>98</sup>, tenendo conto del denaro da restituire ai prestatori ebrei – in altri termini, della somma prestata maggiorata del tasso di interesse stabilito dal contratto.

È importante rilevare che gli statuti del Monte di Pietà di Roma contenevano una sezione apposita relativa alle aste dei pegni dei debitori dei banchie-

---

18 mesi, previa l'autorizzazione dell'Uditore o tramite il consenso del padrone del pegno. AS ROMA, *Bandi*, b. 3, «Capitoli e nuova riforma delli Banchieri Hebrei di Roma» cit., *Statuti del Sacro Monte di Pietà di Roma...* cit., pp. 99-100.

<sup>90</sup> ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 80, p. 61, *Bando contro gli Ebrei, che impegnano al Sacro Monte della Pietà*, 23 dicembre 1615.

<sup>91</sup> ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 10, f. 63, *Notificazione*, 1 marzo 1659.

<sup>92</sup> AS ROMA, *Bandi*, b. 3, «Capitoli e nuova riforma delli Banchieri Hebrei di Roma» cit.

<sup>93</sup> *Statuti del Sacro Monte di Pietà di Roma...* cit., p. 98.

<sup>94</sup> Gli *Assistenti agli Imprestiti* dovevano essere sorteggiati per assistere alle vendite degli ebrei ed il loro nome doveva essere comunicato ufficialmente dal Mandatario del Monte al notaio degli ebrei. *Statuti del Sacro Monte di Pietà di Roma...* cit., p. 22.

<sup>95</sup> ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 80, f. 62, «Editto. Per dichiarazione di alcuni Capitoli de' Banchieri Hebrei, & osservanza de gli Ordini stabiliti per il buon governo delle vendite dei pegni, & restituzione de' sopravanzi», 12 febbraio 1618, cit..

<sup>96</sup> ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 80, p. 61, «Bando Contro gli Ebrei, che impegnano al Sacro Monte della Pietà», 23 dicembre 1615. Il Deputato doveva essere avvisato dell'imminente vendita dal mandatario dei banchieri ebrei, su notificazione del notaio degli stessi banchieri, il giorno prima che le aste avessero inizio. In caso di mancato intervento del deputato si poteva procedere alla vendita dei pegni solo nei primi due dei tre giorni previsti per lo svolgimento delle aste. ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 80, f. 62, «Editto. Per dichiarazione di alcuni Capitoli de' Banchieri Hebrei, & osservanza de gli Ordini stabiliti per il buon governo delle vendite dei pegni, & restituzione de' sopravanzi», 12 febbraio 1618... cit.

<sup>97</sup> *Statuti del Sacro Monte di Pietà di Roma...* cit., p. 99.

<sup>98</sup> Il ricavato della vendita andava in parte al banchiere, che rientrava in possesso della somma prestata, con l'aggiunta del tasso di interesse, e in parte al padrone del pegno o all'Ufficiale Deputato. Ciò che andava restituito al debitore veniva chiamato *residuo* o *sopravanzo*. *Statuti del Sacro Monte di Pietà di Roma...* cit., p. 101.

ri ebrei, a ulteriore testimonianza di come per le autorità ecclesiastiche fosse stretta la relazione tra la funzione del Monte e il credito ebraico<sup>99</sup>. Negli Statuti del Monte, infatti, erano riportate alcune disposizioni presenti nella normativa che disciplinava il prestito degli ebrei, e più segnatamente quelle relativa alle vendite dei pegni, sottoposte al controllo dei deputati del Monte. Le autorità del Monte ritenevano che il tentativo di rendere superfluo il prestito ebraico passasse anche attraverso un'attenta analisi e comparazione di quelli che erano i privilegi concessi ai banchieri ebrei. In tal senso si sforzarono di migliorare le condizioni del prestito concessi dall'istituto, equiparando i tempi di riscatto dei pegni a quelli accordati dai *Capitoli* dei banchieri ebrei. In effetti, alle sue origini il Monte di Pietà concedeva prestiti di breve durata – sei mesi al massimo al momento della fondazione del 1539<sup>100</sup> – mentre gli statuti successivi estesero il periodo di prestito fino a equipararlo a quello dei banchieri ebrei<sup>101</sup>.

La normativa che disciplinava l'incanto dei pegni depositati presso i banchi ebraici era piuttosto articolata, poiché doveva garantire il regolare svolgimento delle aste, spesso messo in crisi da alcuni operatori specializzati, che erano in grado di monopolizzare le compravendite, anche ricorrendo all'intimidazione di chi intendeva partecipare liberamente. È molto probabile che esistessero precisi accordi tra ebrei, neofiti, rigattieri, "rivenditori" e altri partecipanti agli incanti dei pegni al fine di mantenere basse le offerte. Non a caso, era vietato agli ebrei partecipare alle aste del Monte e ai membri delle suddette categorie di intervenire in gruppo alle aste, tenutesi sia al Monte sia in Piazza Giudea<sup>102</sup>. La pratica degli accordi segreti tra i partecipanti alle aste era piuttosto diffusa a Roma, e le autorità pontificie non riuscirono mai ad avere il controllo di questo genere di attività<sup>103</sup>. Banchieri ebrei e rigattieri cristiani, unendosi nel controllo delle aste, potevano meglio gestire il mercato di oggetti usati provenienti dagli incanti.

<sup>99</sup> *Ibid.*, pp. 101-106.

<sup>100</sup> D. TAMILIA, *Il Sacro Monte di Pietà...* cit., p. 25.

<sup>101</sup> Nel 1565 il periodo di prestito fu esteso a 12 mesi e nel 1617 fu stabilito definitivamente il tempo massimo di 18 mesi per il riscatto dei pegni. *Ibid.*, pp. 34, 43, 46, 74, 84-85.

<sup>102</sup> Il divieto riguardava i pegni di valore inferiore ai 12 scudi, mentre per quelli con valutazioni comprese tra i 12 e i 25 scudi era concessa la partecipazione in società di due persone; per somme superiori ai 25 scudi i partecipanti in accordo potevano essere in tre. *Bando Contro gli Ebrei, che impegnano al Sacro Monte della Pietà; contra gli offerenti alle vendite de' pegni in detto Monte, & in piazza Giudea, che s'accordano insieme a fare à parte, & a mezzo*. 22 agosto 1605, in *Bolle et privilegi del Sacro Monte della Pietà di Roma*, Roma, Stamperia della Reverenda Camera Apostolica, 1658.

<sup>103</sup> C.M. TRAVAGLINI, *Rigattieri e società romana nel Settecento*, in «Quaderni Storici», XXVII, (1992), 2, pp. 415-448, in part., p. 420.

Per evitare frodi a danno del proprietario del bene impegnato, le autorità pontificie punivano, con l'esclusione dalle aste successive per un periodo pari a un anno, il compratore che rinunciava al definitivo acquisto del pegno non versando la caparra equivalente al 10% del valore del bene venduto (un giulio per scudo). Il risultato di accordi illeciti tra banchieri e compratori era l'accaparramento degli oggetti venduti all'incanto, a un prezzo inferiore alla loro valutazione di mercato. Tramite la gestione delle vendite il bene impegnato spesso tornava al banchiere e, probabilmente, era venduto al di fuori delle aste. Per tale ragione, il camerlengo aveva stabilito che al compratore fosse concesso un periodo massimo di dieci giorni per ritirare il pegno e, se questi avesse lasciato decorrere i termini previsti, l'oggetto lasciato in garanzia dovesse essere nuovamente messo all'asta<sup>104</sup>.

Le autorità pontificie, al fine di evitare frodi o raggiri della legge, avevano incaricato l'Auditor Camerae del controllo dei documenti forniti dai banchieri, sui quali dovevano essere annotate le generalità dei compratori, il versamento delle caparre ed i pegni rimasti sotto la custodia degli ebrei. Le difficoltà di assicurare il regolare svolgimento delle aste indussero il camerlengo a vietare la partecipazione alle vendite dei prestatori ebrei anche agli «sbirri», agli «spioni» – i quali, probabilmente, avevano un ruolo di controllo sulla vendita dei beni impegnati – e a persone a loro vicine o loro dipendenti<sup>105</sup>.

Nel corso del XVI secolo il camerlengo disciplinò e sanzionò in modi diversi l'impegno di oggetti senza il consenso dei proprietari, lo smarrimento del pegno o la sua sottrazione indebita al banchiere che lo teneva in custodia<sup>106</sup>. I *Capitoli* del 1563 stabilirono in modo definitivo che l'oggetto impegnato all'insaputa del proprietario andava restituito senza pagamento di alcun interesse, e nell'eventualità in cui il pegno depositato fosse stato smarrito o rubato, il banchiere era tenuto a risarcire il debitore della somma prestata maggiorata dei due terzi del valore del prestito. Le autorità pontificie, nel tentativo di ottenere una maggiore tutela del debitore da ogni possibile tipo di frode, raggio o perdita indebita di denaro, nel 1593 ordinarono a tutti i banchieri ebrei di dare dimostrazione presso l'Offitio del Camerlegato di pos-

<sup>104</sup> ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 10, f. 110. Editto del cardinale Aldobrandini del 10 aprile 1600, nel quale si ribadivano le pene inflitte nei confronti dei partecipanti alle aste che assumevano atteggiamenti scorretti.

<sup>105</sup> ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 10, f. 120, Editto, 30 settembre 1640.

<sup>106</sup> A. ESPOSITO, *Credito, Ebrei, Monte di Pietà...* cit., pp. 577-581.

sedere ciascuno una somma pari a 500 scudi, da utilizzare per il risarcimento di beni eventualmente smarriti dai banchieri stessi<sup>107</sup>.

In generale, le autorità pontificie erano impegnate costantemente nel controllo delle diverse attività legate al credito al consumo, anche perché vi era il sospetto che alcuni banchieri utilizzassero il prestito come copertura per il riciclaggio di merci di illecita provenienza. Ad esempio, un editto del 1674 proibiva agli ebrei di prendere in pegno merci provenienti da oltre confine senza il bollo della dogana<sup>108</sup>. È ipotizzabile, dunque, che alcuni banchieri agissero anche come ricettatori di merci importate illegalmente, depositate come pegni, vendute durante le aste e infine rimesse in commercio. Non a caso, per ostacolare tali illeciti accordi, il Camerlengo aveva previsto pene severe nei confronti dei trasgressori, i quali erano puniti con ammende fino a 50 scudi per ogni pegno depositato e con pene corporali<sup>109</sup>.

*Il dibattito sull'usura alla fine del Seicento.* La chiusura dei banchi fu il risultato di una politica di rinnovamento della Chiesa di Roma che intendeva ripristinare le antiche interdizioni nei confronti dell'usura<sup>110</sup>. Nel XVII secolo il problema dei tassi di interesse eccessivi divenne una delle priorità della politica finanziaria delle autorità pontificie, tanto che fu istituita nel 1668 un'apposita congregazione – la *Congregatio Usurarum Romanorum* – al fine di stabilire quali provvedimenti prendere circa la disciplina del prestito ebraico<sup>111</sup>. Va sottolineato che in quello stesso anno fu pubblicato in forma anonima un libello relativo alle condizioni degli ebrei di Roma e, più segnatamente, alle ricchezze derivanti dal prestito su pegno<sup>112</sup>, che rappresentava la premessa al serrato dibattito che si ebbe tra i legali dei prestatori ebrei e i membri della congregazione, disputa che si protrasse ben oltre la chiusura dei banchi di pegno.

A questo proposito, sono di sicuro interesse quattro memoriali redatti in

<sup>107</sup> BC, *Miscellanea Editti* vol. 3, f. 60, , 9 agosto 1593; ASV, arm. IV, vol. 80, f. 65, *Editto data?*

<sup>108</sup> ASV, *Miscellanea*, arm. IV, vol. 10, f. 125, «Editto», 20 luglio 1674.

<sup>109</sup> *Bandi sui banchi e gli ebrei. Bando contro gli Ebrei, che impegnano al Sacro Monte della Pietà*, 22 ago. 1605, cit..

<sup>110</sup> R. M. GELPI - F. JULIEN-LABRUYÈRE, *Storia del credito al consumo. La dottrina e la pratica*, Bologna, Il Mulino, 1994, p. 135; B. NELSON, *Usura e cristianesimo...* cit., p. 22; O. NUCCIO, *Il pensiero economico italiano*, 5 voll., Sassari, Gallizzi, 1984-1992, vol. I, p. 458; G. RAGAZZINI - M. RAGAZZINI, *Breve storia dell'usura...* cit., pp. 33, 56, p. 86, 124-125, 142-143.

<sup>111</sup> V. FRANCHINI, *La Congregazione "De Usuris" in Roma*, in «Economia», XVIII (nuova serie), 1931, 5, pp. 1-13; L. POLIAKOV, *I banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo...* cit., p. 230.

<sup>112</sup> C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze sull'attività di cambio mediante lettera...* cit., pp.133-137.

favore del ripristino dei banchi di prestito ebraici. Secondo l'autore del primo documento<sup>113</sup>, erano cinque i motivi che inducevano le persone bisognose a rivolgersi agli ebrei: 1) la possibilità di mantenere con facilità l'anonimato; 2) l'opportunità di ottenere i prestiti anche nei casi in cui il valore dei pegni non corrispondeva a quello del mutuo; 3) la possibilità di depositare oggetti di lana, che di rado erano accettati dagli impiegati del Monte, istituto presso il quale i pegni erano spesso mal conservati; 4) la maggior celerità di ottenere i prestiti rispetto al Monte, soprattutto se la necessità di denaro si presentava durante le feste cristiane; 5) i piccoli prestiti a breve convenivano agli artigiani, poiché in quei casi il tasso di interesse aveva un'incidenza minima; infatti al Monte per ogni pegno depositato si doveva pagare un grosso (ovvero mezzo giulio).

Nella memoria era ribadita la motivazione per la quale agli ebrei era consentito il prestito di denaro a interesse senza incorrere nelle ire dei canonisti. Infatti, secondo questa erronea interpretazione, i prestatori erano soggetti solo alle norme previste dall'Antico Testamento che vietava l'usura solo tra ebrei<sup>114</sup>. Secondo l'autore, la presenza sul mercato creditizio dei banchieri garantiva, altresì, gettiti continui e quantitativamente rilevanti per la Casa dei Catecumeni, per la Camera Apostolica, nonché denaro "liquido" in tempo di guerra o di carestia. La stessa comunità ebraica poteva far fronte alle spese generali e ai suoi debiti, in buona parte grazie anche ai tributi versati dai titolari delle licenze di prestito.

Un secondo memoriale<sup>115</sup> affrontava un tema rilevante concernente l'ipotesi secondo la quale l'abolizione dei banchi ebraici avrebbe generato problemi maggiori della presenza dei banchi stessi. Secondo l'autore, infatti, i poveri, non potendo ottenere denaro in prestito con la facilità consentita dai creditori ebrei, avrebbero commesso delitti ben più gravi dell'usura come, ad esempio, il ladrocinio. Sempre secondo la testimonianza del legale, il Monte di Pietà non si era mostrato sino a quel momento in grado di garantire il

<sup>113</sup> ASCER, 1Td., *Bandi sui banchi degli ebrei. Secolo XVII, Memorie sui prestiti su pegni*: «Differenze capitali fra i Monti di Pietà e i banchieri ebrei». Bozza di documento non datato, anonimo e non indirizzato, risale presumibilmente allo stesso anno dell'abolizione dei banchi ebraici o al periodo immediatamente successivo. Cfr. L. POLIAKOV, *I banchieri ebrei e la Santa Sede dal XIII al XVII secolo...* cit., pp. 232-233.

<sup>114</sup> Per un'analisi dei rapporti economici e finanziari tra ebrei dal punto di vista talmudico, si rimanda a G. TODESCHINI, *La ricchezza degli ebrei. Mercè e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Spoleto, Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo, 1989.

<sup>115</sup> ASCER, 1Td., *Bandi sui banchi degli ebrei. Secolo XVII*: «All. Ill.mo, et R.mo Sig. Mons. Tesoriere. Per l'Università dell'Hebrei di Roma. Interessi delli Banchieri».

denaro sufficiente a tutti i bisognosi e la mancanza di un'alternativa legalmente riconosciuta dalle autorità ecclesiastiche avrebbe generato la diffusione di contratti illeciti e usurari da parte di cristiani, che già praticavano prestiti illegali nascondendo il tasso di interesse sotto il nome di sconto<sup>116</sup>. Si trattava di prestiti a interesse variabile tra l'8 ed il 12%, non molto inferiore a quello richiesto dai banchieri. Oltre a ciò, l'autore obbiettava che quelle praticate dagli ebrei fossero vere usure, poiché il Monte di Pietà di Bologna in quel periodo praticava tassi di interesse fino al 10%<sup>117</sup>.

Di rilievo è altresì il contenuto di una terza memoria difensiva dei banchieri<sup>118</sup>, nella quale erano ribaditi i principi canonici che consentivano agli ebrei di svolgere l'attività di prestito, nonché l'essenzialità di tali attività per la sopravvivenza della comunità ebraica. Infine, nel manoscritto era evidenziato che gli elevati costi di gestione dei banchi, a fronte di un tasso di interesse del 12%, non consentissero guadagni significativi ai banchieri stessi<sup>119</sup>. Un quarto memoriale<sup>120</sup> entrava nei meriti dei costi della gestione dei banchi, che comprendevano fra l'altro il notaio, le spese di successione agli eredi dell'esercizio, le spese di cancelleria, l'affitto dei locali necessari per il deposito dei pegni e il compenso degli assistenti del banco, il cui costo complessivo ammontava a oltre 300 scudi annui<sup>121</sup>.

Mariano Sozzini, esponente di rilievo della Congregazione dell'Oratorio di Roma<sup>122</sup> e autorevole personaggio della fine del secolo XVII, fu uno dei prin-

<sup>116</sup> Tipo di aggio, ovvero il prezzo dei servizi fornito dai banchieri, praticato in occasione di un sollecito di pagamento. M-T. BOYER - G. DELEPLACE - L. GILLARD, *Banchieri e Principi. Moneta e credito nell'Europa del Cinquecento*, Torino, Einaudi, 1991, pp. 365 e 369.

<sup>117</sup> ASCER, 1Td., «All. Ill.mo, et R.mo Sig. Mons. Tesoriere...», cit.

<sup>118</sup> ASCER, 1Td., *Bandi sui banchi degli ebrei. Secolo XVII. Memorie sui prestiti su pegni*: «Differenze capitali fra i Monti di Pietà e i banchieri ebrei. Ragg. ni che li 12 per cento non si devono dire usure ma lucro cessante e fatiche dei Ministri».

<sup>119</sup> Il punto debole della linea difensiva sembra essere insito proprio nell'impianto logico dei legali, secondo i quali il credito su pegno, da un lato, non consentiva introiti rilevanti, ma dall'altro le fortune accumulate dai banchieri erano importanti per l'erario della comunità ebraica.

<sup>120</sup> ASCER, 1Td., *Bandi sui banchi degli ebrei. Secolo XVII. Memorie sui prestiti su pegni*: «Differenze capitali fra i Monti di Pietà e i banchieri ebrei. Scritture in favore de Banchieri ebrei circa le usure» cit..

<sup>121</sup> C. PROCACCIA, *I banchieri ebrei a Roma. Testimonianze...* cit., p.136.

<sup>122</sup> Mariano Soccino (o Soccini, oppure Sozzini), membro della congregazione fondata da Filippo Neri, nel 1675, fondò a sua volta la Congregazione dell'Oratorio di Roma, con il fine di accogliere i pellegrini venuti in città in occasione del Giubileo. G. MORONI, *Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica*, Venezia, 1840-1855, II, 103 voll., p. 306; M. CAFFIERO, *L'Anno Santo come risorsa politica. Il giubileo del 1675 tra polemica antiprottestante e apologia del papato*, in «Roma moderna e contemporanea», V (1997), 2-3 (num. mon.: *La città del perdono. Pellegrinaggi e anni santi a Roma in età moderna*).

cipali “dottori” incaricati dalle autorità ecclesiastiche della cura dei rapporti con i banchieri. Sozzini, discendente di un’antica e nobile famiglia, ormai decaduta, austera e rigorosa dal punto di vista morale<sup>123</sup>, era il perfetto interprete delle volontà di papa Odescalchi in merito al processo di moralizzazione dei costumi e di riforma dello Stato che il pontefice intendeva mettere in atto<sup>124</sup>.

Il suo *responso*<sup>125</sup> era articolato per punti di opposizione alle tesi dei legali degli ebrei:

1) Nessun sovrano poteva accettare le usure degli ebrei, perché chiunque avesse consentito il peccato altrui, potendo evitarlo, peccava a sua volta. Le usure erano un crimine secondo la legge canonica, dunque nessun regnante poteva ammetterle nel suo territorio. L’autore, conseguentemente, negava la distinzione tra ebrei e cristiani circa la facoltà di prestare denaro a interesse, ricordando a tale proposito le disposizioni di Innocenzo III, secondo le quali non era tollerabile che i cristiani sottostessero alle «inique usure degli Hebrei»<sup>126</sup>.

2) Le usure dovevano essere proibite perché costituivano un male certo, e al contrario era difficilmente dimostrabile che la proibizione del godimento degli illeciti frutti potesse generare mali maggiori. Sozzini sosteneva, in accordo con i canonisti, che la richiesta di un elevato interesse era paragonabile alla rapina e all’omicidio e, conseguentemente, l’abolizione dei banchi ebraici non avrebbe potuto generare vizi peggiori. Oltre a ciò, la presunta maggiore rapidità degli ebrei nell’elargire i crediti rispetto al Sacro Monte di Pietà, non giustificava le attività feneratizie. Al contrario, il fatto che il povero potesse ottenere con facilità il denaro poteva indurlo a sperperare con disinvoltura i beni di famiglia. Peraltro, Sozzini rifiutava la tesi dell’inefficienza del Monte di Pietà che, viceversa, riteneva fosse in grado di provvedere ai poveri della città. Gli ebrei, al contrario, con le loro usure, vale a dire con dei furti, davano luogo a nuove usure; in altre parole, a ulteriori furti, rendendo ancora più gravi le condizioni dei poveri<sup>127</sup>.

---

1550-1750, a cura di S. NANNI), p. 485.

<sup>123</sup> M. T. BONADONNA RUSSO, *I problemi dell’assistenza pubblica nel Seicento...* cit., p. 259.

<sup>124</sup> *Ibid.*, p. 263.

<sup>125</sup> AS ROMA, *Congregazioni particolari deputate*, tomo IV, ff. 753-756. La pubblicazione del *responso* del Sozzini è postuma, poiché l’autore morì nel 1680 ed il documento, invece, risale al 1682. Per quanto concerne i dati biografici del Sozzini cfr. M. T. BONADONNA RUSSO, *I problemi dell’assistenza pubblica nel Seicento e il tentativo di Mariano Sozzini...* cit., p. 271.

<sup>126</sup> AS ROMA, *Congregazioni particolare deputate*, tomo IV, f. 753.

<sup>127</sup> *Ibid.*, f. 754.

3) I tassi di interesse praticati dai banchieri erano largamente superiori a quelli di mercato, poiché «il frutto del comunemente corrente in Roma del denaro giustamente impiegato si suol computare a cinque per cento, poco più, o poco meno, secondo le proporzioni del lucro cessante, o danno emergente»<sup>128</sup>.

Le tesi di Sozzini erano, dunque, sia di tipo dottrinale, sia finanziario: da un lato respingeva la possibilità che le attività degli ebrei potessero sottostare alle regole imposte dalla *Torà*, poiché esse si svolgevano all'interno dello Stato pontificio e, conseguentemente, dovevano essere disciplinate da un unico diritto, quello canonico. L'autore riteneva, inoltre, che il tasso di interesse fosse realmente troppo alto rispetto a quello determinato dal mercato e che il Monte fosse ormai pronto a soddisfare le esigenze dei più bisognosi e che, pertanto, non avessero necessità di ricorrere al credito ebraico, ovvero al prestito usurario, che rappresentava il peggiore dei mali.

La presa di posizione di Sozzini rendeva evidente come l'orientamento nei confronti del prestito ebraico fosse cambiato con l'elezione di papa Odescalchi. In effetti, ancora nel 1673 il De Luca pubblicava la celebre opera *Il dottor volgare*<sup>129</sup>, nella quale sosteneva, tra l'altro, non necessaria la chiusura dei banchi degli ebrei, bensì la giusta disciplina della loro attività, soprattutto attraverso la moderazione dei tassi di interessi<sup>130</sup>. Diversamente, nel 1682, la *Congregatio de usuris*, di cui fece parte lo stesso De Luca, decise il ritiro delle licenze di prestito degli ebrei<sup>131</sup>. Erano passati 9 anni dalla pubblicazione de *Il dottor volgare* e 6 dall'elezione di Innocenzo XI, ma in quell'arco di tempo relativamente breve era mutato in modo radicale l'approccio al problema del prestito ebraico.

*Note conclusive.* Nel corso dell'età moderna Roma da luogo di accoglienza per i profughi ebrei provenienti da paesi cattolici, nonché area interessata da un significativo sviluppo economico e culturale, diventò una città contrassegnata da segni inequivocabili di declino. Contestualmente, i banchieri ebrei

<sup>128</sup> *Ibid.*, f. 755.

<sup>129</sup> G. B. DE LUCA, *Il dottor volgare ovvero il compendio di tutta la legge Civile, Canonica, Feudale e Municipale, nelle cose più ricevute in pratica; Moralizzato in lingua Italiana per istruzione, e comodità maggiore di questa Provincia*, Roma, Stamperia Giuseppe Corvo, 1673, voll. 15, in part. V, parte I, cap. XVII.

<sup>130</sup> *Ibid.*, pp. 131-133.

<sup>131</sup> V. FRANCHINI, *La Congregazione "De Usuris" in Roma... cit.*, pp. 7-11.

a Roma nella prima età moderna potevano godere di libertà rare in Europa ma – al contrario – alla fine del Seicento, mentre in molte aree europee per gli ebrei era già iniziata l'era dell'emancipazione, della libertà di movimento sul territorio e di ampia iniziativa economica, nella Dominante si chiudevano i banchi di prestito e aveva inizio la fase più difficile dell'età del ghetto.

La fine del prestito ebraico era funzionale alla costituzione di un sistema creditizio maggiormente controllato dalle autorità centrali, finalizzato principalmente al finanziamento di un debito pubblico che, alla vigilia dell'invasione francese, aveva pesantemente coinvolto il Monte di Pietà di Roma<sup>132</sup>. Il ritiro delle licenze dei banchieri ebrei non risolse il problema delle forti necessità di denaro di buona parte della popolazione romana, anche perché il Monte di Pietà, nei decenni precedenti, aveva evidenziato alcune mancanze nel garantire servizi adeguati alle esigenze dei molti bisognosi. Non a caso, ancora nel 1748, le autorità pontificie denunciavano la presenza di diversi operatori finanziari clandestini che facevano «il monte in casa», ovvero praticavano il prestito su pegno<sup>133</sup>. Si trattava sia di cristiani, in genere rigattieri, sia di ebrei, e ciò lascia supporre che, nonostante i divieti canonici nei confronti dell'usura che colpivano ormai anche gli ebrei, le forti necessità di denaro avevano facilitato la crescita del mercato creditizio illegale che, con tutta probabilità, esisteva anche prima dell'abolizione dei banchi ebraici che probabilmente ebbe un ulteriore impulso dopo il 1682.

---

<sup>132</sup> C. M. TRAVAGLINI, *Il Monte di Pietà di Roma in periodo francese*, in *Credito e sviluppo economico in Italia dal Medio Evo all'Età Contemporanea. Atti del primo Convegno nazionale (4-6 giugno 1987)*, a cura della SOCIETÀ ITALIANA DEGLI STORICI DELL'ECONOMIA, Verona, Fiorini, 1988, pp. 463-482.

<sup>133</sup> ASCER, 1Td., *Bandi sui banchi e gli ebrei. Secolo XVII: «Editto di Francesco Banchieri della Santità di Nostro Signore, e sua R. C. A., Tesoriere Generale e Primo Provisore del Sagro Monte di Pietà di Roma»*, 10 gen. 1748. A tale proposito cfr. C.M. TRAVAGLINI, *Rigattieri e società romana nel Settecento...* cit., p. 423.